

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/781 DELLA COMMISSIONE**del 19 maggio 2015****recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per taluni pesci e prodotti della pesca originari della Repubblica di Serbia**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 332/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 aprile 2008 è stato firmato l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra («ASA»). L'ASA è entrato in vigore il 1° settembre 2013 ⁽²⁾.
- (2) L'ASA ha sostituito l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra («accordo interinale»), che era entrato in vigore il 1° febbraio 2010 ⁽³⁾ e aveva dato esecuzione alle disposizioni sugli scambi e sulle questioni commerciali contenute nell'ASA.
- (3) L'allegato IV dell'ASA e l'allegato IV dell'accordo interinale riguardano le concessioni comunitarie per i prodotti della pesca serbi, in forma di contingenti tariffari.
- (4) Il 25 giugno 2014 è stato firmato il protocollo dell'ASA per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea ⁽⁴⁾ («il protocollo»). La firma a nome dell'Unione europea, della Comunità europea dell'energia atomica e degli Stati membri è stata autorizzata con decisione 2014/517/UE del Consiglio ⁽⁵⁾ e con decisione 2014/518/Euratom del Consiglio ⁽⁶⁾.
- (5) Il protocollo prevede di aumentare di 26 t il contingente tariffario in vigore per le carpe originarie della Serbia e di aprire un nuovo contingente tariffario per le importazioni di prodotti della voce SA 1604 entro un limite annuo di 15 t. Per il primo anno di applicazione i volumi dei contingenti tariffari devono essere calcolati proporzionalmente ai volumi annui di base secondo il tempo trascorso dall'inizio dell'anno civile alla data di applicazione del protocollo.
- (6) L'ammissibilità a beneficiare delle concessioni tariffarie è subordinata alla presentazione della pertinente prova di origine alle autorità doganali, secondo quanto previsto dall'accordo interinale e dall'ASA.
- (7) I contingenti tariffari dovrebbero essere gestiti dalla Commissione in base al principio «primo arrivato, primo servito», conformemente al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ⁽⁷⁾.

⁽¹⁾ GU L 103 del 5.4.2014, pag. 10.

⁽²⁾ Decisione 2013/490/UE, Euratom del Consiglio e della Commissione, del 22 luglio 2013, relativa alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra (GU L 278 del 18.10.2013, pag. 14).

⁽³⁾ Decisione 2010/36/CE del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra (GU L 28 del 30.1.2010, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 233 del 6.8.2014, pag. 3.

⁽⁵⁾ Decisione 2014/517/UE del Consiglio, del 14 aprile 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria del protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (GU L 233 del 6.8.2014, pag. 1).

⁽⁶⁾ Decisione 2014/518/Euratom del Consiglio, del 14 aprile 2014, che approva la conclusione, da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, del protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (GU L 233 del 6.8.2014, pag. 20).

⁽⁷⁾ Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

